



ANNALI 2015 – ANNO III (ESTRATTO)

FERDINANDO PARENTE

La persona come *homo*: evoluzione e tutele

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti,
Nicola Triggiani, Aurelio Arnese, Giuseppe Sanseverino, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Annamaria Bonomo,
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Giuseppe
Labanca, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco
Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando
Parente, Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Sebastiano Tafaro,
Nicola Triggiani, Umberto Violante

COMITATO REDAZIONALE

Stefano Vinci (coordinatore), Cosima Ilaria Buonocore, Maria Casola, Patrizia Montefusco, Maria
Rosaria Piccinni, Angelica Riccardi, Giuseppe Sanseverino, Adriana Schiedi

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco, Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://www.annalidipartimentojonico.org>

Ferdinando Parente

LA PERSONA COME *HOMO*: EVOLUZIONE E TUTELE*

ABSTRACT	
In forza delle Costituzioni del secondo dopoguerra e del processo di integrazione comunitaria, iniziato con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, proseguito con la Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 e completato con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, il passaggio da una concezione dell'individuo come "soggetto" di diritto alla nozione dell'individuo come "persona" si è imposto progressivamente negli ordinamenti nazionali e nel sistema comunitario tanto da orientare in maniera decisa la produzione normativa verso la tutela integrale della persona. Questa impostazione porta a ribadire che la persona è il valore fondante dell'ordine giuridico, centro di imputazione di interessi esistenziali, legati al dinamismo della vita dell'uomo.	By virtue of the Constitutions of the Second World War and the process of European integration began with the Treaty of Rome of 25 March 1957, continued with the Charter in Nice on 7 December 2000 and completed by the Treaty of Lisbon on 13 December 2007, the shift from a conception of the individual as a subject of law to the notion of the individual as a person has imposed progressively into national and Community so as to orient decisively producing legislation to the protection of the person. This approach leads to reiterate that the person is the fundamental value of the juridical order, the center of imputation of existential interests, related to the dynamism of human life.
Individuo – soggetto – persona	Individual – subject – person

SOMMARIO: 1. L'individuo umano nel sistema giuridico romano: *ingenui e liberti*. La preminenza della persona nel modello gaiano. L'origine etimologica del lemma *persona*. – 2. La funzione ordinatoria degli *status*. La *capitis deminutio*. – 3. La persona nelle Costituzioni rivoluzionarie e nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. – 4. La persona nella cultura rinascimentale e nello Statuto Albertino. – 5. La nozione di persona nelle Costituzioni del secondo dopo guerra e nelle fonti di diritto comunitario. – 6. La formula «diritti inviolabili» come «clausola aperta».

*Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

Relazione al Convegno Internazionale sul tema *Znaczenie ustawodawstwa Justyniana w kształtowaniu europejskiej kultury prawnej. Refleksje w 1450. Rocznicę śmierci cesarza (The Role of Justinian legislation in the development of European legal culture. Reflections on 1450 The anniversary of the death of the Emperor)* - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 21-22 maj 2015.

1. Negli assetti del sistema giuridico romano, gli individui umani erano distinti in liberi e schiavi¹. I liberi venivano differenziati in *ingenui* e *liberti*: i primi, considerati liberi dalla nascita; i secondi, nati in condizione di schiavitù, ma in seguito manomessi². Lo schiavo era paragonato alla *res* e poteva essere oggetto di rapporti patrimoniali; lo schiavo, quindi, era oggetto di rapporti giuridici, non soggetto di diritto³.

Nel diritto romano, pertanto, il lemma “persona”, non designava ogni essere umano⁴, posto che non tutte le “persone fisiche” erano dotate di soggettività: erano certamente soggetti di diritto le persone libere; non lo erano per converso gli schiavi⁵.

Nondimeno, in un celebre passo delle sue *Institutiones (et prius videamus de personis)*⁶, il giurista Gaio afferma la preminenza della persona all’interno del sistema normativo⁷. La locuzione di Gaio, tramite l’opera giustiniana, ha influenzato non pochi profili della cultura giuridica europea.

Sul piano storico, il modello gaiano sovverte una direttrice antica, che poneva al centro dell’assetto giuridico la *hereditas*⁸. Nell’ambito del nuovo modello, invece, la persona viene «ad occupare un posto di centralità nell’ordinamento», in una

¹ GAIO, *I.*, 1, 9: *Et quidam summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi*. Sul punto, cfr. F. PARENTE, *La persona e l’assetto delle tutele costituzionali*, in G. LISELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, in P. PERLINGIERI (diretto da), *Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, II, 1, Napoli, ESI, 2012, p. 2, nota 3.

² GAIO, *I.*, 1, 10, 11: *liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. Ingenui sunt qui liberi nati sunt; libertini qui ex iusta servitute manumissi sunt* (cfr. B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, Giuffrè, 1972, p. 115; F. PARENTE, *o.l.c.*).

³ cfr. B. BIONDI, *o.c.*, p. 116; F. PARENTE, *La libertà matrimoniale tra status personae e status familiae*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 131, nota 7; ID., *La persona e l’assetto delle tutele costituzionali*, cit., p. 2.

⁴ Sulla ricostruzione della soggettività del concepito, nel diritto romano classico, cfr. P. FERRETTI, *In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse. L’identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Milano, Giuffrè Editore, 2008, p. 11 ss.

⁵ F. PARENTE, *o.l.u.c.* Per il superamento della concezione patrimoniale del diritto romano riferito alla persona, nella prospettiva del riconoscimento di una personalità dello schiavo, sia pure limitata, attraverso la distinzione tra la “personalità giuridica” e la “personalità sociale” dell’uomo, cfr. S. TAFARO, *Diritto romano: un diritto per la persona*, in *Index*, 2006, p. 99 ss. Sulla nozione di persona, nel diritto romano, cfr. M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, Palumbo, 1994, pp. 193-194. Alla luce dei testi più antichi, pare che il VULTEJUS sia stato il primo giurista moderno ad usare l’espressione “persona” in modo tecnico: *Servus enim homo est, non persona. Homo naturae, persona iuris civilis, vocabulum*. Il DONATELLO, invece, classifica i diritti della persona in «vita, incolumitas corporis, libertas, aestimatio» (cfr. G. ALPA e A. ANSALDO, *Le persone fisiche*, in *Comm. cod. civ.* Schlesinger, Milano, Giuffrè, 1996, p. 7). Per la ricostruzione del lemma “persona”, nella linguistica storica, cfr. O. BUCCI, *Persona. Una introduzione storico-giuridica alla civiltà greco-romano-giudaico-cristiana*, Roma, Roman, 2006, p. 40, nota 13.

⁶ GAIO, *I.*, 1, 8.

⁷ S. TAFARO, *Nascita e formazione del termine persona*, in AA. VV., *Person and Family in Roman law and in tradition of European law. Persona e famiglia nel diritto romano e nelle radici dei diritti dell’Europa*, Taranto-Warszawa, Editore Nunzio Varmence, 2009, p. 11; ID., *Centralità dell’uomo (persona)*, in AA. VV., *Studi per Giovanni Nicosia*, VIII, Milano, Giuffrè, 2007, p. 107 ss.

⁸ R. QUADRATO, *La persona in Gaio. Il problema dello schiavo*, in *Iura* 37, 1986, p. 1 ss.

prospettiva che «tende ad orientare il diritto verso il suo destinatario naturale»: l'uomo⁹.

Dal punto di vista etimologico, è dubbio se il latino *persona* derivi dall'omologa radice linguistica greca o dall'etrusco *phersu* o ne sia un «calco semantico» ovvero un «prestito lessicale»¹⁰.

Malgrado l'incertezza sulla rilevazione del sintagma, sembra che il sostantivo latino *persona* alludesse, in origine, alla morfologia descrittiva “volto”, poi, al segno distintivo “faccia” e, infine, al lessema rappresentativo “maschera”, che designava il “personaggio”, la parte teatrale rappresentata dall'attore, per pervenire, attraverso un lungo percorso dialettico ed una trasmutazione semantica, all'accezione simbolica di *persona come homo*, accolta nella raffigurazione gaiana¹¹.

2. Nel filone della tradizione storica del diritto romano vanno collocati gli apporti dei giuristi tedeschi e degli studiosi di diritto francese: i primi ricostruiscono la persona come soggetto di diritto; i secondi, nella fase che precede la promulgazione del *code Napoléon*, ripropongono la nozione ordinatoria degli *status*, coniata dai giuristi romani¹², e la integrano con le attinenze della società feudale¹³. Il punto focale, nella costruzione degli *status*, era rappresentato dalla *capitis deminutio* secondo la quale la perdita della condizione di appartenenza ad un gruppo, da parte di un membro, determinava la scomposizione del gruppo¹⁴ e la confluenza del singolo in altre aggregazioni più ampie e complesse¹⁵.

⁹ R. QUADRATO, o.l.c.: F. PARENTE, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, cit., p. 8.

¹⁰ S. TAFARO, *Ius hominum causa constitutum. Un diritto a misura d'uomo*, Napoli, ESI, 2009, p. 14 ss.; O. BUCCI, *Persona. Una introduzione storico-giuridica alla civiltà greco-romano-giudaico-cristiana*, cit., p. 100.

¹¹ S. TAFARO, o.l.u.c.; O. BUCCI, o.c., pp. 100-101; F. PARENTE, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, cit., p. 3.

¹² Sull'utilizzazione della locuzione “status”, per la ricostruzione dei vari aspetti della condizione dell'uomo, nelle fonti del diritto romano, cfr. R. ORESTANO, *Status libertatis, civitatis, familiae*, in *Noviss. dig. it.*, XVIII, Torino, Utet, 1971, p. 384 ss.

¹³ Sul punto, cfr. F. PARENTE, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, cit., pp. 3-4. In particolare, J. DOMAT, *Oeuvres complètes*, Paris, Alex-Gobelet, 1835, t. 1, p. 95, precisa che le qualità che costituiscono il tessuto degli *status* personali sono la conseguenza naturale dell'ordine della società e delle leggi civili. Per la trattazione organica delle distinzioni tra le persone, nel sistema anteriore alla rivoluzione francese, cfr. R.J. POTHIER, *Oeuvres*, IX, a cura di V. BUGNET, Paris, Nouvelle édition, 1930, *passim*, che prospetta sei “divisioni”: 1) i corpi sociali, ossia gli stati soggettivi intesi come “ordini” (gli ecclesiastici, i nobili, la “gente” del terzo stato e i servi); 2) la cittadinanza (i regnicoli e gli albi); 3) la “vita civile”, che concerne i soggetti che hanno perduto e recuperato la cittadinanza; 4) la posizione di figlio legittimo o illegittimo; 5) l'età e il sesso della persona; 6) le limitazioni connesse all'esercizio della potestà.

¹⁴ Cfr. M. BRETONNE, *Capitis deminutio*, in *Noviss. dig. it.*, II, Torino, Utet, 1958, p. 916 ss.

¹⁵ Cfr. P. BONFANTE, *Teorie vecchie e nuove sulle formazioni sociali primitive*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1915, LV, p. 259 ss.; E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, Padova, Cedam, 1947, p. 52; A. BURDESE, *Manuale di diritto romano*, Torino, Utet, 1998, p. 134 ss.; F. PARENTE, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, cit., p. 4, nota 9.

Nel diritto civile romano, lo *status* di *cives* costituiva una condizione necessaria per la piena capacità giuridica¹⁶, ma non corrispondeva alla situazione di suddito, assunta dalla persona che abitava nei territori conquistati: alle popolazioni soggiogate non si estendeva la cittadinanza romana e, quindi, nello Stato romano vi erano sudditi liberi, ma privi della qualifica di *cives*¹⁷. La piena capacità giuridica era subordinata alla condizione soggettiva di potenziale capo della famiglia¹⁸.

In realtà, i partecipi della *civitas libertasque* si distinguevano in persone *sui iuris* e persone *alienae potestati subiectae*: *sui iuris* era colui che non aveva discendenti legittimi o che era stato affrancato dall'ascendente da cui dipendeva; *alieni iuris* era il *filius familias*, discendente legittimo o adottivo di un *pater familias*, nonché la donna sottoposta alla *manus* del marito a seguito della celebrazione del matrimonio e le persone in *causa Mancipi*; i soggetti *alieni iuris*, a differenza di quelli *sui iuris*, erano privi della capacità giuridica patrimoniale¹⁹.

3. Nell'evoluzione delle fonti, le «Costituzioni rivoluzionarie» e la «Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino», approvata in Francia il 26 agosto 1789, influenzano in maniera decisiva la codificazione del *code civil*, i cui principi ispiratori soppiantano le distinzioni per classi del tessuto sociale, definite dall'*Ancien Régime*²⁰. La regola della cultura rivoluzionaria francese, che sarà recepita nelle codificazioni di diritto civile e nelle carte costituzionali delle nazioni nascenti, contenuta nel *titre premier* del *livre premier* del *code civil*, riguarda il godimento dei diritti civili, a cui devono essere ammessi «tutti» i cittadini, senza distinzioni sociali (art. 8)²¹. Si tratta, dunque, di una disposizione di sintesi dei principi di uguaglianza, di solidarietà e di libertà, la quale qualifica la persona come elemento della natura nella sua irripetibilità e come membro dell'aggregato sociale, ossia come incarnazione dei valori e dei diritti riconosciuti all'individuo nella socialità²².

Se, infatti, secondo le regole del diritto romano e del diritto feudale, solo coloro che nascevano liberi potevano agire pienamente e disporre dei propri beni, a seguito della codificazione nata dalla rivoluzione francese, si impone una nuova regola, alla luce della quale tutti gli uomini, in quanto umani, esercitano un potere su sé stessi e sui propri beni che si riassume nella formula «esercizio dei diritti civili». In sostanza,

¹⁶ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, Jovene, 1998, p. 52 ss.

¹⁷ B. BIONDI, *o.c.*, p. 128 ss.

¹⁸ Cfr. L. MONACO, *Affectio e convivenza nell'esperienza storica*, in F. BOCCHINI (a cura di), *Le convivenze familiari. Diritto vigente e proposte di riforma*, Torino, 2006, Giappichelli, p. 35 ss.

¹⁹ Cfr. F. PARENTE, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, cit., p. 4, nota 9; V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 57 ss.; F. PARENTE, *La libertà matrimoniale tra status personae e status familiae*, cit., pp. 131-132, note 8, 9 e 10.

²⁰ Cfr. M. MINERBI, *La crisi dell'antico regime e l'eversione della feudalità in Francia (1787-1793)*, Firenze, La Nuova Italia, 1979, p. 103 ss.

²¹ F. PARENTE, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, cit., p. 5. L'art. 8 (l. 26 juin 1889) *code civil* dispone: «Tout Français jouira des droits civils».

²² Cfr. G. ALPA e A. ANSALDO, *o.c.*, pp. 16-17.

nel *code Napoléon* è recepito un principio di uguaglianza, preordinato alla non discriminazione tra nobili e plebei, ricchi e poveri, liberi e servi, che ha cadere le antiche immunità e i vecchi privilegi e con essi le distinzioni sociali²³.

4. Dal punto di vista storico, dunque, l'individuo è diventato persona con una propria identità nel periodo culturale dell'Umanesimo e del Rinascimento²⁴, durante il quale l'essere umano è stato liberato dai parametri di identificazione legati al gruppo sociale e ha assunto la veste di referente diretto dei valori di uguaglianza, di solidarietà, di libertà e di dignità, che hanno caratterizzato l'ideologia rivoluzionaria francese e ispirato le moderne carte costituzionali in funzione della tutela integrale della persona²⁵.

Già lo Statuto Albertino del 1848 dedicava alla persona e alle libertà personali disposizioni modellate sulla dichiarazione francese dei diritti di libertà²⁶, configurate come enunciazioni di principio, espresse in formule sinottiche che facevano rinvio alle leggi collegate per la determinazione del contenuto dei diritti della persona²⁷.

Lo Statuto non definiva la capacità giuridica della persona, la cui configurazione era affidata alla regolamentazione del codice civile; nondimeno, nel recepire il principio di uguaglianza formale, rimarcava tre profili che supponevano la generale soggettività dell'individuo: a) l'indifferenza del titolo nobiliare o del rango sociale o professionale della persona rispetto all'uguaglianza dinanzi alla legge; b) la garanzia dei diritti civili e politici, preservata ad ogni individuo; c) la plausibilità di limitazioni tassative al regime della capacità generale, specificate dal sistema ordinamentale²⁸.

I diritti riconosciuti dallo Statuto erano articolati in tre categorie: i diritti soggettivi privati, accreditati al singolo non in quanto cittadino, ma come individuo, che consentivano alla persona di intessere nella vita di relazione una pluralità di rapporti giuridici a contenuto molteplice; i diritti soggettivi pubblici, che inerivano al diritto di azione, all'utenza dei servizi pubblici, all'ammissione nelle scuole pubbliche

²³ Cfr. G. ALPA e A. ANSALDO, *Le persone fisiche*, cit., pp. 15-16.

²⁴ F. PARENTE, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, cit., p. 6.

²⁵ P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in *La persona e i suoi diritti*, Napoli, ESI, 2005, p. 7.

²⁶ In particolare, l'art. 24 sull'uguaglianza; l'art. 25 sul concorso ai carichi dello Stato; l'art. 26 sulle garanzie della libertà individuale; l'art. 27 sull'inviolabilità del domicilio; l'art. 28 sulla libertà di stampa; l'art. 29 sulla inviolabilità della proprietà e sull'indennità di esproprio; l'art. 30 sulla contribuzione fiscale; l'art. 31 sulla garanzia del debito pubblico; l'art. 32 sulla libertà di riunione.

²⁷ Cfr. R. LUCIFREDI, *La nuova Costituzione italiana raffrontata con lo statuto albertino e vista nel primo triennio di sua applicazione*, Milano, Giuffrè, 1952, p. 119; F. PARENTE, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, cit., p. 7.

²⁸ Cfr. R. LUCIFREDI, *o.u.c.*, p. 38.

e negli istituti di assistenza e di beneficenza; i diritti politici, in forza dei quali i cittadini potevano partecipare alla vita politica dello Stato²⁹.

5. In forza delle Costituzioni del secondo dopoguerra e del processo di integrazione comunitaria, iniziato con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957³⁰ e completato con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007³¹, il passaggio da una concezione dell'individuo come soggetto di diritto alla nozione dell'individuo come persona si è imposto progressivamente negli ordinamenti nazionali e nel sistema comunitario e sopranazionale, tanto da orientare in maniera decisa la produzione normativa verso la tutela integrale della persona³².

In Italia, la Costituzione repubblicana, approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947, e la produzione legislativa successiva hanno rigettato nettamente la prospettiva patrimoniale della tutela della persona³³ e introdotto norme che presiedono alla salvaguardia dell'uomo come "valore" e che si elevano a principi fondamentali del sistema (artt. 2, 3, 13 ss., 32, 36, Cost.)³⁴.

L'art. 2 Cost.³⁵, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, si pone nella visione giusnaturalistica, dei diritti innati³⁶: l'ordinamento non attribuisce i diritti, ma

²⁹ Cfr. R. LUCIFREDI, *o.l.u.c.*; F. PARENTE, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, cit., pp. 7-8.

³⁰ Il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 fu ratificato dall'Italia con la l. 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella *G.U.* 23 dicembre 1957, n. 317.

³¹ Su cui, cfr. E. TRIGGIANI (a cura di), *L'Unione europea secondo la riforma di Lisbona*, Bari, Levante Editori, 2008, p. 11 ss.

³² F. PARENTE, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, cit., pp. 8-9.

³³ Cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Naoli, ESI, 2006, p. 714 ss.; ID., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in *La persona e i suoi diritti*, cit., pp. 8-9. La proprietà, che in passato ha ricoperto un ruolo preminente tra gli istituti privatistici, ha costituito il cardine fondamentale attorno al quale hanno ruotato le nuove esigenze di tutela della persona e la causa del ritardo dell'affermazione dei diritti soggettivi della persona stessa (cfr. D. MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 357; M. C. VENUTI, *Gli atti di disposizione del corpo*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 13). Con l'evoluzione dei tempi, si è affermata la necessità di tutelare le richieste volte al riconoscimento degli interessi della persona a contenuto non patrimoniale (C. D'ARRIGO, *Integrità fisica*, in *Enc. dir.*, IV, *Aggiornamento*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 712; M. BESSONE e G. FERRANDO, voce *Persona fisica*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, Giuffrè, 1983, p. 198).

³⁴ F. PARENTE, *La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell'uomo*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, pp. 456-457. «(...) la persona umana non dev'essere tutelata solamente in quanto "ha" ma in quanto "è" (cfr. P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 9), anzi, la proprietà e tutti gli istituti di iniziativa economica e di tutela e protezione del patrimonio sono "funzionalizzati" alla tutela della persona quale valore sociale primario.

³⁵ In particolare, l'art. 2 Cost. assume rilevanza pregnante nella tutela di tutte quelle situazioni soggettive che, pur in mancanza di un esplicito riferimento normativo, si configurano come proiezione della personalità dell'individuo nel contesto sociale di riferimento (Cass. 9 giugno 1998, n. 5658, in *Foro it.* 1998, I, c. 2387). Esso ha funzione precettiva e si configura come una "clausola generale aperta" all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile di apprestare copertura costituzionale a tutti i nuovi valori emergenti della personalità, «in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del

li riconosce come situazioni soggettive esistenziali³⁷. Insomma, nell'ordito della carta costituzionale, è ribadito il principio che l'uomo è un valore assoluto, a cui l'ordinamento garantisce i diritti essenziali, connessi alla sfera psico-fisica e alla corporeità³⁸. La tutela ordinamentale, dunque, è fortemente influenzata dall'essere dell'individuo e dal libero svolgimento della vita di relazione³⁹ e abbraccia la totalità delle manifestazioni della persona meritevoli di tutela⁴⁰.

Sul punto, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata il 12 dicembre 2007, che costituisce parte integrante del Trattato di Lisbona, colloca a fondamento della vita privata la dignità (art. 1) e la libertà (art. 6), tutelate senza distinzione di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a minoranze nazionali, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nello specifico, l'art. 1 della Carta prescrive: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata», mentre l'art. 6 dispone: «Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza». La dignità e la libertà nella parità costituiscono, quindi, il substrato valoriale dei diritti dell'individuo⁴¹.

pieno sviluppo della persona umana” di cui al successivo art. 3 cpv». (Cass. 7 febbraio 1996, n. 978, in *Foro it.* 1996, I, c. 1317; Cass. 10 maggio 2001, n. 6507, in *Giust. civ.*, 2001, I, p. 2644; in dottrina cfr. M. BESSONE e G. FERRANDO, *Persona fisica (dir. priv.)*, *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, Giuffrè, 1983, p. 197).

³⁶ In quanto diritti fondamentali della persona, essi devono considerarsi intrinseci, caratterizzanti la persona umana in quanto tale, e, pertanto, inalienabili, indisponibili, imprescrittibili e irrinunciabili (M. BESSONE, *Istituzioni di diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 123; A. BALDASSARRE, voce *Diritti inviolabili*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, Treccani, 1989, p. 10; F. NEGRO, *I diritti indisponibili nel sistema dell'ordinamento giuridico*, in *Foro it.*, 1956, IV, c. 213-214). Infatti, i diritti della personalità tutelano i modi d'essere della persona: «l'ordinamento giuridico assicura al soggetto i beni fondamentali della vita, dell'integrità fisica e della libertà di fronte a tutti gli altri consociati, i quali cioè, come nei diritti reali, hanno il dovere negativo dell'astensione» (F. NEGRO, *I diritti indisponibili nel sistema dell'ordinamento giuridico*, in *Foro it.*, 1956, IV, c. 213).

³⁷ F. PARENTE, *La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell'uomo*, cit., pp. 454-455.

³⁸ Cfr. A. BALDASSARRE, voce *Diritti inviolabili*, cit., p. 12 ss.; F. PARENTE, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, cit., p. 11. Sebbene le norme costituzionali spesso non contengano l'espressione “persona”, ma quella di “uomo”, non può essere sostenuta l'esistenza di una frattura tra il concetto di uomo e quello di persona in senso giuridico, né una differenza tra i diritti che incardinano in capo al primo e quelli che sono attribuiti alla seconda (cfr. Corte Cost. 11 febbraio 1999, n. 26, in *Giur. cost.*, 1999, p. 176 ss., con nota di S. BARTOLE, *I requisiti dei procedimenti giurisdizionali e il loro utilizzo nella giurisprudenza costituzionale*; E. FAZZIOLI, *Diritti dei detenuti e tutela giurisdizionale*; M. RUOTOLO, *La tutela dei diritti del detenuto tra incostituzionalità per omissione e discrezionalità del legislatore*; C. SANTORIELLO, *Quale tutela giurisdizionale nei confronti dell'amministrazione penitenziaria?*).

³⁹ Cfr. P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., p. 24; V. SCALISI, *Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio «personalista» in Italia e nell'Unione europea*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 145.

⁴⁰ D. MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, cit., p. 378; F. PARENTE, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, cit., pp. 12-13.

⁴¹ F. PARENTE, *La libertà matrimoniale tra status personae e status familiae*, cit., pp. 147-148.

6. In sintesi, il patrocinio della persona non può essere frazionato in autonome fattispecie o riferito ad isolati interessi che trovano riscontro in specifiche disposizioni, ma deve essere perseguito nel rispetto del valore unitario della persona, che ne è il fondamento⁴².

In questa prospettiva, la locuzione “diritti inviolabili” assume la fisionomia di “clausola aperta”, diretta a recepire i nuovi diritti elaborati nel contesto sociale⁴³: il diritto alla *privacy*, il diritto alla procreazione responsabile, il diritto a conoscere la propria origine biologica, il diritto all’unicità, il diritto alla differenza di genere, il diritto ad un patrimonio genetico non manipolato, il diritto a morire con dignità⁴⁴.

Questa impostazione porta a ribadire che la persona è il valore fondante dell’ordine giuridico, centro di imputazione di interessi talvolta definiti, ma spesso non determinati, né determinabili, legati alla contingenza dei contesti storici, sociali, politici, culturali e economici e al dinamismo delle situazioni esistenziali della vita⁴⁵.

⁴² P. PERLINGIERI, *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, in *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 107; F. PARENTE, *La persona e l’assetto delle tutele costituzionali*, cit., p. 14.

⁴³ Cfr. A. BALDASSARRE, voce *Diritti inviolabili*, *Enc. Giur. Treccani*, XI, Roma, Treccani, 1989, p. 20; A. BARBERA, *Commento all’art. 2*, in *Comm. Cost. Branca*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1989, p. 65 ss.; P.F. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1972, p. 172 ss.; P. PERLINGIERI, *Personalità umana e diritto privato*, Napoli, ESI, 1973, passim; A. PIZZORUSSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, Roma, Il Foro italiano, 1978, p. 97.

⁴⁴ E. CAPOBIANCO, *Globalizzazione, rapporti civili e diritti della persona*, in *Vita not.*, 2004, p. 8; F. PARENTE, *Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell’area dell’Unione Europea*, in *Corti pugliesi*, 2007, p. 778, nota 20.

⁴⁵ Cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 720; F. PARENTE, *La persona e l’assetto delle tutele costituzionali*, cit., p. 1